

STATUTO

**"CASA BIANCA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE" -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVENTA VICENTINA VI VIA
FONTANA 46

Numero REA: VI - 189272

Codice fiscale: 01856170244

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Esente bollo a' sensi art.19 All.B D.P.R. 26.10.1972 N. 642	
	Allegato "B" all'atto n. 36.474 di Raccolta	
	Esente da bollo ai sensi dell'art. 19	
	tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972 N. 642	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Noventa Vicentina la So-	
	cietà cooperativa denominata "CASA BIANCA - Società Cooperati-	
	va sociale" - ONLUS.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge	
	381/91 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, in-	

dicare nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-

4 di 56

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi della Legge 381/91, articolo 1 lettera a);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b).

Le tipologie di svantaggio dettagliate nel proseguito del presente articolo, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire, l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, consente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono offerti prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone in stato di bisogno nelle aree della salute mentale e delle dipendenze, della disabilità fisica, psichica e sensoriale,

	degli anziani, dei minori, delle persone detenute o internate,	
	delle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione,	
	alle persone beneficiarie di protezione internazionale e alle	
	persone senza fissa dimora.	
	In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o	
	temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di ge-	
	stione di:	
	- centri servizi, centri diurni, strutture semi-	
	residenziali e residenziali, nonché alloggi protetti e case	
	famiglia finalizzate all'assistenza e/o riabilitazione, comu-	
	nità di accoglienza, asili notturni;	
	- servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanita-	
	ria anche nei confronti delle famiglie;	
	- servizi di riabilitazione e socializzazione;	
	- servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o so-	
	ciale;	
	- servizi educativi e/o di animazione per minori, anziani,	
	disabili e in generale per persone in stato di bisogno, anche	
	presso strutture di terzi;	
	- servizi infermieristici, fisioterapici logopedistici e	
	sanitari in genere;	
	- servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi	
	complementari, erogabili a domicilio, quali, ad esempio,	
	l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.);	
	- gestione di ospedali di comunità, hospice, case di ripo-	

	so;	
	- gestione di reparti di qualsiasi specialità medica;	
	- gestione di ambulatori, studi dentistici e diagnostici	
	di qualsiasi tipo;	
	- gestione di Comunità Terapeutica Residenziale Psichia-	
	trica (C.T.R.P.) e C.T.R.P. di tipo estensivo;	
	- servizio di gestione farmaci e materiale sanitario; -ge-	
	stione di reparti e servizi sanitari in genere;	
	- gestione ed erogazione di servizi sanitari ed organizza-	
	tivi nelle Unità territoriali di Assistenza Primaria (UTAP)	
	sia in ambulatorio che a domicilio e in strutture sanitarie	
	quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lungo degen-	
	za e di assistenza post operatoria;	
	- gestire poliambulatori nel territorio, farmacie, ambula-	
	tori veterinari, ambulatori di servizi sanitari riabilitativi	
	quali ad esempio: fisioterapia, logopedia, ortottico, psicom-	
	tricità;	
	- organizzazione e/o esecuzione con ambulanze, o comunque	
	con mezzi idonei allo scopo, del trasporto anche a medio, lun-	
	go raggio, sia privato, che per strutture pubbliche, di perso-	
	ne (ammalate, politraumatizzati, portatori di handicap e per-	
	sone bisognose di cure prestate da personale qualificato du-	
	rante il trasporto) nonché del trasporto di sangue, emoderiva-	
	ti, organi, attrezzature e altri materiali, per conto proprio	
	o di terzi;	

-	interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui al-	
	la legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, e	
	di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modifica-	
	zioni, di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 2 del D.	
	Lgs. 112/2017;	
-	interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla lettera b)	
	comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017; in particolare,	
	quelle riferite alle professioni sanitarie e le arti ausilia-	
	rie riconosciute dal Ministero della salute e dagli operatori	
	di interesse sanitario;	
-	prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubbli-	
	cato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni, di cui alla lettera c) comma 1	
	dell'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017;	
-	educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa, di cui alla lettera d) comma 1	
	dell'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017;	
-	formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzio-	
	ne della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	

	povertà educativa, di cui alla lettera l) comma 1
	dell'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017;
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
	al comma 4, di cui alla lettera p) comma 1 dell'articolo 2 del
	D. Lgs. 112/2017;
	- servizi di trasporto e accompagnamento di persone svan-
	taggiate, o persone a qualsiasi titolo non autosufficienti,
	per strutture pubbliche e per privati cittadini; servizi di
	trasporto e accompagnamento di alunni per scuole dell'obbligo;
	- servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e con-
	nessi ai servizi sociosanitari ed educativi;
	- servizi ai minori e all'infanzia, asili nido, centri infan-
	zia, ludoteche scuole materne, primarie, secondarie e di for-
	mazione professionale;
	- servizi di sostegno educativo, scolastico e di integra-
	zione socioculturale effettuati tanto a domicilio presso la
	famiglia quanto presso la scuola o altre strutture private e
	pubbliche;
	- servizi quali: sportelli immigrazione, consultori, spor-
	telli donna e sportelli d'ascolto. progetti mirati alla pre-
	venzione del disagio giovanile;
	- servizi Informagiovani e di animazione sul territorio, -
	Progetti Giovani;
	- Interventi educativi diversificati a carattere educati-

vo, culturale, animativo e riabilitativo, finalizzati alla	
realizzazione di percorsi di formazione professionale ed inte-	
grazione sociale;	
- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tuto-	
raggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finaliz-	
zati all'inserimento lavorativo anche presso terzi;	
- attività di progettazione, partecipazione e. gestione di	
progetti di cooperazione nazionale e internazionale anche in	
collaborazione con Organizzazioni non Governative e altri Or-	
ganismi Internazionali, Nazionali, Regionali e Locali;	
- attività di servizi per il lavoro attraverso accesso e	
informazione, predisposizione di piani, progetti individuali,	
attività formative e misure di accompagnamento finalizzati	
all'occupazione degli utenti (con particolare attenzione alle	
fasce deboli e/o disabili);	
- attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;	
- attività di ricerca, selezione, affiancamento, monito-	
raggio e ricollocazione professionale;	
- attività di informazione ed orientamento;	
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
locali entro cui si opera attraverso, a titolo non esaustivo:	
l'organizzazione di manifestazioni, eventi, congressi, conve-	
gni e seminari;	
- consulenza, progettazione ed erogazione di attività for-	
mative e di aggiornamento per Imprese, Enti pubblici, Associa-	

	zioni, Liberi professionisti e Privati;	
	- affitto e/o noleggio di locali e attrezzature o strumen-	
	tazioni;	
	- servizi di formazione, consulenza e progettazione per	
	Enti Pubblici e Privati;	
	- attività di progettazione, partecipazione e gestione di	
	progetti europei ed internazionali;	
	- attività di formazione ad enti, associazioni e privati	
	sulla progettazione europea;	
	- costituzione di accordi e "partnership" con altri sog-	
	getti (pubblici o privati) per la realizzazione degli obietti-	
	vi sociali;	
	- promozione o gestione di Centri Culturali al fine di	
	diffondere l'organizzazione comunitaria, il dialogo culturale,	
	la responsabile partecipazione alla vita sociale;	
	- attività di ricerca applicata su tutti i settori di in-	
	teresse della Cooperativa in modo anche associato con altre	
	Strutture Pubbliche o Private;	
	- attività di elaborazione culturale, documentazione, ri-	
	cerca, informazione sui problemi legati al mondo Socio Sanita-	
	rio ed al disagio sociale;	
	- attività di scambio Socio-culturale e visite presso al-	
	tre cooperative, associazioni o Enti;	
	- attività di sostegno dell'associazionismo ed alla coope-	
	razione.	

Con finalità educative, terapeutiche, riabilitative ed in collegamento funzionale con le attività di cui sopra, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le medesime attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della L. 381/91 di seguito elencate.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare attenzione, ma in via non esclusiva, alle persone con problematiche di salute mentale e dipendenze, ai disabili fisici, psichici e sensoriali, ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione.

I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art.4 della legge 381/91.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attività:

- laboratorio artigianale di falegnameria e restauro mobili;

-	laboratorio artigianale di legatoria, cornici ed ogget-	
	tistica varia;	
-	produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi e	
	commercializzazione di manufatti in genere, in particolare nel	
	settore tessile, dell'abbigliamento, metalmeccanico e plasti-	
	co, elettronico, termoidraulico, nonché di prodotti derivati	
	da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale	
	ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere ar-	
	tigianale;	
-	gestione di punti vendita di beni di propria produzione	
	e di terzi;	
-	attività di raccolta e valorizzazione di abiti usati,	
-	rivendita di libri e giornali; - legatoria e cartotec-	
	nica;	
-	editoria con esclusione della pubblicazione di giornali	
	quotidiani;	
-	servizi di montaggio e manutenzione di scaffalature me-	
	talliche e di ogni altro materiale, posa in opera di infissi,	
	arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;	
-	servizi di logistica e gestione del magazzino per conto	
	di clienti;	
-	lavori di edilizia e di manutenzione edile a domicilio e	
	presso privati, anche in convenzione o appalto con enti pub-	
	blici e/o privati;	
-	servizi di pulizia e rifacimento canne fumarie;	

-	servizi di giardinaggio e manutenzione aree verdi, sfal-	
	cio dei cigli stradali,	
-	servizi di arredo urbano, progettazione parchi e giardi-	
	ni, compresa a titolo esemplificativo non esaustivo la proget-	
	tazione e posa in opera di staccionate, cestini e impianti	
	d'irrigazione,	
-	servizi di ripristino ambientali, diserbi, trattamenti	
	fitosanitari,	
-	individuazione e cura delle malattie delle piante anche	
	con metodo biologico (lancio di insetti predatori), controllo	
	delle infestanti, risemine e rigenerazione dei prati;	
-	servizi di pulizie, sgomberi e sanificazione civili, in-	
	dustriali, sanitarie, alimentari e del suolo pubblico;	
-	servizi di facchinaggio e traslochi;	
-	servizi di lavaggio automezzi;	
-	servizio trasporto farmaci;	
-	servizi di trasporto di cose e persone anche in via ac-	
	cessoria;	
-	servizi di trasporto e accompagnamento di persone svan-	
	taggiate, o persone a qualsiasi titolo non autosufficienti,	
	per strutture pubbliche e per privati cittadini;	
-	servizi di trasporto e accompagnamento di alunni per: scuole	
	dell'obbligo;	
-	servizi di custodia e sorveglianza;	
-	gestione di attività di somministrazione di alimenti e	

	bevande, di bar, di punti di ristoro, di catering, di luoghi
	d'aggregazione, d'animazione e socializzazione;
	- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni orto-
	frutticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, con svolgimento
	di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compre-
	sa la confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle
	culture e da attività suddette e loro commercializzazione,
	produzioni varie e vegetali per autoconsumo e conservazione,
	ovvero per agriturismo e vendita, allevamento e custodia ani-
	mali e attività di agricoltura sociale;
	- servizi di guardaroba e lavanderia;
	- gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di
	carburanti con autolavaggio, bar ed altri servizi annessi e
	connessi;
	- elaborazione dati conto terzi, tipografia e ogni attivi-
	tà annessa e connessa, stampa offset e stampa digitale, servi-
	zi grafici e fotografici, rilegatura industriale ed artigiana-
	le, progettazione siti internet e pagine web;
	- gestione servizi cimiteriali, compresa a titolo esempli-
	ficativo non esaustivo, attività di inumazione e tumulazione,
	esumazione e estumazione delle salme, pulizia delle aree cimi-
	teriali, raccolta e conferimento dei rifiuti cimiteriali;
	- servizi di gestione ambientale, compresa a titolo esem-
	plificativo non esaustivo pulizie di aree, svuotamento di ce-
	stini, netturbino di quartiere, gestione isole e parchi eco-

	giche presso clienti pubblici e privati e servizio di raccolta	
	rifiuti porta a porta;	
	- gestione in proprio o per conto terzi di servizi di cen-	
	tri di raccolta, smistamento e stoccaggio di rifiuti di ogni	
	genere e tipologia compresa la gestione di eco-centri;	
	- servizi di gestione di centri di riciclerai;	
	- attività di trasporto, cernita, lavorazione, trasforma-	
	zione, recupero, riparazione restauro, stoccaggio, riciclo e	
	commercializzazione di qualsiasi materiale o prodotto;	
	- servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio, recupero e	
	smaltimento di rifiuti da privati, aziende o Pubblica Ammini-	
	strazione, compresa a titolo esemplificativo non esaustivo ri-	
	tiro degli ecobox e gli indumenti usati;	
	- recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti	
	solidi urbani, industriali e biomasse;	
	- gestione impianti e servizi di trattamento e smaltimento	
	dei rifiuti derivanti da sfalci e potature;	
	- gestione di piazzole di compostaggio e produzione di	
	compost da rifiuti organici;	
	- trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolo-	
	si;	
	- recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale	
	plastico per produzione di materie prime plastiche, resine	
	sintetiche;	
	- gestione di impianti e attività di trasporto, cernita,	

	lavorazione, trasformazione, recupero, stoccaggio, riciclo e
	commercializzazione di qualsiasi materiale plastico;
	- fabbricazione di articoli e semilavorati in materie pla-
	stiche: lastre, fogli, tubi, profilati, imballaggi, per l'edi-
	lizia, articoli per la casa e per ogni altro possibile utiliz-
	zo civile e industriale;
	- gestione, conduzione ed affitto di strutture ed attività
	di ospitalità e turistiche, tra le quali, ma non esclusivamen-
	te, case vacanza, ostelli, alberghi;
	- servizi complementari in ambito turistico tra i quali:
	trasporto persone e bagagli, noleggio di mezzi di trasporto,
	strutture ricettive e ristorazione;
	- servizio di pubbliche affissioni;
	- gestione di musei e biblioteche;
	- gestione canili e informatizzazione dell'anagrafe cani-
	na;
	- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tuto-
	raggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finaliz-
	zati all'inserimento lavorativo anche presso terzi;
	- servizio di segreteria per convegni, corsi, workshop,
	etc.;
	- gestione e organizzazione di corsi, seminari, dibattiti
	e convegni.
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-

18 di 56

	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	solì soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	
	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamen-	
	te all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-	
	verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	

20 di 56

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché eventuale indirizzo di posta	
	elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-	
	sere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il consegu-	

	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di
	lavoro disponibile in Cooperativa.
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-
	biliti dai regolamenti interni;
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coope-
	rativa.
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) re-
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà
	contenere le seguenti informazioni:
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché
	l'indirizzo di posta elettronica;
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-
	manda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-	
	ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o mail alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e

28 di 56

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di
preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o
nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-
strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
fronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
per l'ammissione,

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via de-
finitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo
quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 del-
la L. 142/2001;

c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via de-
finitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio
fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei
servizi;

d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-

	stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare	
	al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazio-	
	ne, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore del-	
	le quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla So-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento. L'esclusione comporta in ogni caso la risolu-	
	zione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	

funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la

partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) al socio sovventore spetta un voto indipendentemente dalla quota di capitale conferita.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il quarto dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 25,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,

-	tempo di permanenza in cooperativa,	
-	tipologia del rapporto di lavoro.	
Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei		
servizi forniti e remunerati nell'esercizio.		
I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,		
potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-		
retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-		
seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di		
sovvenzione.		
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
Sono organi della Cooperativa:		
a) l'Assemblea dei soci;		
b) il Consiglio di amministrazione;		
c) l'organo di controllo, se nominato.		
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea) L'Assemblea:	
a) approva il bilancio e destina gli utili;		
b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-		
creto Legislativo n. 112 del 2017; c) delibera sull'emissione		
delle quote destinate ai soci sovventori;		
d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministra-		
zione;		
e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del		
revisore legale dei conti;		
f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-		

	ministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei	
	conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L.142/01 egli eventuali regolamenti inter-	
	ni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-	
	provazione.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	

l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 5 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se

	nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	

43 di 56

	re, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della	
	Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	

datto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I consiglieri non soci non possono essere eletti presidente e vicepresidente.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-

ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,

nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. La proposta respinta può essere ripresentata in riunioni del consiglio successive. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;
gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in
carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Con-
siglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata
d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo il Consiglio di
Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci
e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-
nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato
Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere
dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remune-
razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-
lari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Ammini-
stratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-
sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle
deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Genera-

li, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-

	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni
	assembleari;
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o
	componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi
	soci.
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,
	componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompa-
	gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma
	precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme conte-
	nute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione
	della Cooperazione.
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)
	Gli arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.
	250.000,00.
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di
	cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civi-
	le;

	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedono una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	

o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-

ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-

ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità

82/2005, che si trasmette ad uso Registro imprese".